

REGIONE PUGLIA

I Commissione Consiliare Permanente

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

ART. 1

La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane nel territorio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3/12/1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

effetto immediato

ART. 2

I territori della regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25/7/52, n. 991, dell'articolo unico della legge 30/7/57, n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A.:

I^ - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Gar-

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).

III^a - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalyecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlantino (parte). ~~appartenente~~

III^b - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale; comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celeste San Vito (tutto).

REGIONE PUGLIA

- 3 -

IV^ - Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V^ - Zona omogenea della Murgia Sud-orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Nottola (parte),

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la COMUNITÀ MONTANA, ente di diritto pubblico.

ART. 3

La Comunità Montana è retta da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dalla Regione.

(nella stessa Sfintile "Del Consiglio
Repubbliche Autonome sopravvive nelle
più recenti)

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Ogni successiva variazione od integrazione è delibera-
rata con l'osservanza delle predette modalità.

ART. 4

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra l'altro:

- a) le funzioni della Comunità in relazione agli artt. 4-5-6-7 e 9 della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;
- b) la denominazione e la sede della Comunità;
- c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;
- d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
- e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, de-
cadenza e sostituzione dei componenti gli Organi amministrati-
vi, esecutivi e di controllo;

R E G I O N E P U G L I A

- 5 -

- f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;
- g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;
- h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione.

ART. 5

Gli organi della Comunità sono:

- il Consiglio della Comunità;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

ART. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta Esecutiva.

ART. 8

Nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, le Comunità Montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4-5-6-7-8 della legge n. 1102 del 3/12/71, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

Nell'esame ed approvazione dei piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonchè i Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di bonifica integrale ai quali sia riconosciuta l'idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana, gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità Montane utilizzavano gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

ART. 9

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da persona le dipendente della Regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10/2/1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3/12/1971, n. 1102.

ART. 10

Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3/12/1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

ART. 11

Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente articolo 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto.

nella Mano Siffatto Difinire circoscrivere

ART. 12

La presente Legge sarà pubblicata nel bollettino della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetta, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

QUADRO MASSURATIVO DELLE ZONE CONTANTE OROGENEE DELLA REGIONE PUGLIA.

ZONE	KONTAN	OCEGENESE	COSTRUZIONI COMPRESE	SUPERZIONE INTERESSATA	Ha.
1.- ZONA DEL GARGANO			13		154.898
2.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTERIOCALE			13		53.779
3.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE			14		57.382
4.- ZONA DELLA MERCIA NORD-OCCIDENTALE			9		105.033
5.- ZONA DELLA MURCIA SUD-ORIENTALE			11		102.576
					60
					473.618

ZONA MONTANA DEL GARGANO

Nel Promontorio del Gargano ricadono Ha 154.898 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 25/7/1952, n. 991, territori montani, così ripartiti:

COMUNE	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Cagnano Varano	15.875
2.- Carpino	8.250
3.- Mattinata	7.177
4.- Monte S. Angelo	24.374
5.- Sannicandro Garganico	17.263
6.- Vico del Gargano	11.048
7.- Vieste	16.734
8.- Ischitella	8.735
9.- Manfredonia	2.684
10.- Peschici	4.891
11.- Rignano Garganico	4.947
12.- S. Giovanni Rotondo	14.760
13.- S. Marco in Lamis	18.160
TOTALE	154.898

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende una superficie della estensione di Ha 53.778 classificata, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 25/7/1952, n. 991, territorio montano.

Detta superficie ricade per Ha 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno o per Ha 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub-Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:

COMUNE	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha.
1.- Celenza Valfortore	6.648
2.- Roseto Valfortore	4.961
3.- S.Marco La Catola	2.840
4.- Volturara Appula	5.187
5.- Alberona	4.925
6.- Biccari	8.051
7.- Casalnuovo Monterotaro	3.085
8.- Casalvecchio di Puglia	531
9.- Castelnuovo della Daunia	3.026
10.- Motta Montecorvino	1.970
11.- Pietra Montecorvino	4.566
12.- Volturino	4.572
13.- Carlantino	3.417
TOTALE	53.778

Prospetto n.3

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, confinante con le Province di Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della estensione di Ha 57.332, classificate territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991.

Detta superficie ricade nei seguenti Comuni :

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1. Accadia	3.048
2.- Anzano di Puglia	1.112
3.- Monteleone di Puglia	3.604
4.- Panni	3.259
5.- Rocchetta S.Antonio	7.190
6.- S.Agata di Puglia	11.578
7.- Bovino	4.385
8.- Candela	731
9.- Deliceto	4.613
10.- Orsara di Puglia	6.893
11.- Troia	3.817
12.- Faeto	2.615
13.- Castelluccio Valmaggiore	2.666
14.- CELLE S.Vito	1.821
TOTALE	57.332

Prospetto n.4

ZONA MONTANA DELLA MURGIA NORD - OCCIDENTALE

La fascia della Murgia Nord-Orientale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di Ha 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, interamente ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

COMUNE	SUPERFICIE CLASIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Andria	15.815
2.- Minervino Murge	12.923
3.- Spinazzola	5.251
4.- Corato	7.204
5.- Ruvo di Puglia	11.026
6.- Gravina di Puglia	11.324
7.- Altamura	35.809
8.- Bitonto	2.967
9.- Toritto	2.714
TOTALE	105.033

ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD - ORIENTALE

La fascia della Murgia Sud-Orientale si sviluppa nelle provincie di Bari e Taranto e comprende una estensione di Ha 102.576 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n. 991, territori montani, dei quali Ha 92.170 ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell'Alto Murgia Pugliese.

Detta Superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

COMUNE	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Grumo Appula	2.450
2.- Cassano Murge	5.000
3.- Acquaviva delle Fonti	5.251
4.- Santeramo in Colle	11.703
5.- Gioia del Colle	12.882
6.- Noci	9.743
7.- Martina Franca	26.846
8.- Cripiano	5.514
9.- Laterza	8.389
10.- Massafra	3.224
11.- Mottola	11.569
TOTALE	102.576